



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 892 del 11/07/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 769 del 13/07/2022

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016 – “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 133, 133/c, 134, 135, 135b e 135c, ricadenti nel territorio del comune di Gioiosa Marea”.

CUP: B77H17000450001

CIG: 8777461DF2

Importo netto contrattuale € € 516.922,98 di cui € 465.260,20 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,1270% ed € 51.662,78 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%

Autorizzazione subappalto Impresa AR Martino s.r.l., sede in Giarre (CT) Piazza Sacerdote Spina n. 16, ex art. 105 D. Lgs 50/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con Determinazione Dirigenziale n° 364 del 26/03/2018 il sottoscritto Geol. Biagio Privitera è stato nominato Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto;
- che con delibera CIPE n° 26 del 10/08/2016 del “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020”, Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito, a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- che con Determinazione dirigenziale n. 906 del 11/08/2021 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto al CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCARL con sede legale in Trento, – Via Renato Lunelli, 48 – P.I. 02146000225;

VISTO il contratto stipulato in data 02/12/2021, Rep. N° 14593, registrato a Messina 1T N.° 20220 in data 09/12/2021, con l'impresa sopraccitata per un importo contrattuale pari ad Euro 516.922,98 (al netto del ribasso del 37,1270%, offerto in sede di gara, e compresi oneri di sicurezza per Euro 51.662,78) oltre IVA di Legge;

CONSIDERATO CHE in data 04/10/2021, in via d'urgenza, si è proceduto alla consegna dei lavori, come risultante dal relativo verbale;

RILEVATO che:

- in data 16/06/2022, con nota pec protocollo entrata n. 19939/22, è pervenuta la richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., opere riconducibili alla categoria super specialistica OS12A all'Impresa AR Martino s.r.l., sede in Giarre piazza Sacerdote Spina n. 16, rappresentata dal Legale Rappresentante MARTINO COSIMO CLAUDIO nato Castiglione di Sicilia il 02/09/1980, per un importo complessivo pari a € 60.000,00 (Eurosessantamila/00) al netto dell'IVA;

- nel contratto di subappalto prodotto con la sopra citata nota, si rileva, all'art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO, che i lavori in subappalto riguardano le seguenti lavorazioni: Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza N2 su rilevato e fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza H2 bordo ponte;
- nel contratto di subappalto datato 15/06/2022 all'art. 4 IMPORTO DEL CONTRATTO E FATTURAZIONI è indicato l'importo complessivo determinato in Euro 60.000,00 (Eurosessantamila/00) senza specificare però la quota relativa alla sicurezza;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 49 della L. 29.07.2021 n.108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO l'art. 10 comma 1 lett. d) della L. 238 del 23.12.2021 con il quale sono state apportate modificazioni all'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare sono stati soppressi le lettere a) e c) del comma 4 dell'anzidetto art.105, e modificata la lettera b) del medesimo comma 4;

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle anzidette modificazioni della L. 238/2021 che i soggetti affidatari dei contratti di cui al citato D.Lgs.vo 50/2016 possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore risulta essere qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (del medesimo codice contratti);
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

CONSIDERATO che:

- l'impresa ha dichiarato, nella propria offerta presentata in sede di gara di volersi avvalere del subappalto;
- l'importo pattuito per il subappalto è compreso nei limiti (40% dell'importo contrattuale) previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nella versione vigente alla data della pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto);
- l'importo previsto in subappalto per la categoria super specialistica OS12A è nei limiti del 30% delle opere previste in declaratoria per la sios, come consentito dal comma 5 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;
- all'art. 4 del contratto di subappalto è previsto che per l'esecuzione delle opere verranno applicati gli stessi prezzi unitari dell'aggiudicazione con ribasso del 20%, nel rispetto dei limiti di legge;
- dal controllo degli atti di gara, l'impresa subappaltatrice non risulta tra quelle partecipanti alla gara;

DATO ATTO :

- che il subappalto, soggetto all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso alle seguenti condizioni:
 1. con qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
 2. l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- che nella documentazione inoltrata dall'impresa è stato indicato:
 1. il nome del sub contraente: Impresa AR Martino s.r.l., sede in Giarre piazza Sacerdote Spina n. 16, C. F. E P. I. 05646390871, rappresentata dal Legale Rappresentante MARTINO COSIMO CLAUDIO nato Castiglione di Sicilia il 02/09/1980 e residente a Castiglione di Sicilia (CT), Via Comunale Mitoggio n. 30B, C. F. MRTCMC80P02C297B;
 2. l'importo del sub contratto pari complessivamente ad € 60.000,00 (Eurosessantamila/00);
 3. l'oggetto dei lavori affidati che consistono in fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza tipo N2 e H2;

- che la comunicazione è stata inoltrata via pec alla Città Metropolitana di Messina e al R.U.P. prima dell'inizio della prestazione;

RILEVATO che:

- l'impresa per il subappalto ha prodotto la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- è stata riscontrata la regolarità di detta documentazione;
- dalla documentazione prodotta il subappaltatore, impresa AR Martino s.r.l., è qualificato nelle relative categorie;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- l'impresa ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- sono state richieste le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

VISTO ed esaminato il Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI SCARL e l'impresa AR Martino s.r.l., in data 15/06/2022, ove è riportato l'importo dei lavori da subappaltare: riferibili alla categoria OS12A (barriere sicurezza) per € 60.000,00 e che pertanto l'importo previsto in subappalto è di € 60.000,00 inferiore al 40% dell'importo complessivo di contratto e del 30% della sios ed ove è indicato il conto corrente bancario dell'impresa subappaltatrice – necessario per il controllo dei flussi finanziari;

VISTO il DURC regolare;

VISTI :

- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo al sottoscritto, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente

PROPONE

Per quanto premesso visto e considerato:

1. **prendere atto ed autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'Impresa AR Martino s.r.l., sede in Giarre piazza Sacerdote Spina n. 16, C. F. E P. I. 05646390871, rappresentata dal Legale Rappresentante MARTINO COSIMO CLAUDIO nato Castiglione di Sicilia il 02/09/1980 e residente a Castiglione di Sicilia (CT), Via Comunale Mitoggio n. 30B, C. F. MRTCMC80P02C297B, per un importo complessivo pari a euro 60.000,00 al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 16/06/2022 con nota prot. 19939/22 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
2. **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
3. **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

4. **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;
5. **di specificare inoltre che:**
 - l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
6. **di precisare che** l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";
7. **trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi adempimenti di competenza;
8. **dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
9. **dare atto** che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
10. **rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Biagio PRIVITERA;
11. **dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
12. **inserire** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL R.U.P.

(Geol. Biagio PRIVITERA)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

1. **prendere atto ed autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il contratto di subappalto all'Impresa AR Martino s.r.l., sede in Giarre piazza Sacerdote Spina n. 16, C. F. E P. I. 05646390871, rappresentata dal Legale Rappresentante MARTINO COSIMO CLAUDIO nato Castiglione di Sicilia il 02/09/1980 e residente a Castiglione di Sicilia (CT), Via Comunale Mitoggio n. 30B, C. F. MRTCMC80P02C297B, per un importo complessivo pari a euro 60.000,00 al netto dell'IVA e alle condizioni indicate nel contratto di subappalto pervenuto in data 16/06/2022 con nota prot. 19939/22 dalla Ditta appaltatrice, in base alle prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.);
2. **che** è imposto all'appaltatore a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di cui al contratto di subappalto relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
3. **che** è imposto al subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico, normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella

quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

4. **che** è imposto all'appaltatore di inserire il nome del subappaltatore nel cartello di cantiere;
5. **di specificare inoltre che:**
 - l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
6. **di precisare che** l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda, e soprattutto quanto prevede la nuova disposizione normativa di modifica al comma 14, primo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016, ovvero che: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale";
7. **trasmettere** la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice e al Direttore dei lavori e CSE per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
8. **dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
9. **dare atto** che in caso di esito negativo delle verifiche ex art. 80 D. Lgs 50/2016 si procederà alla revoca dell'autorizzazione del subappalto ed a tutti i conseguenti adempimenti di Legge;
10. **rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Biagio PRIVITERA;
11. **dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva in quanto non comporta alcun impegno di spesa
12. **inserire** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO